

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell'Unione europea, Islanda e Norvegia

del 6 agosto 2021 (Stato 21 febbraio 2024)

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966¹
sulle epizootie;

visto l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 2015² concernente
l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico
con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia,

ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente ordinanza si prefigge di prevenire la propagazione della peste suina africana.

² Essa disciplina l'importazione dagli Stati membri dell'Unione europea (UE), dall'Islanda e dalla Norvegia dei seguenti animali e prodotti di origine animale:

- a. animali della famiglia dei suidi (*Suidae*), compresi i cinghiali;
- b. animali della famiglia dei pecari (*Tayassuidae*);
- c. i seguenti prodotti derivati da animali di cui alle lettere a e b:
 1. sperma, ovuli ed embrioni,
 2. carne fresca, preparati di carne e prodotti a base di carne,
 3. prodotti della macellazione di cui all'articolo 3 lettera h dell'ordinanza del 16 dicembre 2016³ concernente la macellazione e il controllo delle carni,
 4. carcasse intere e parti di esse, comprese quelle provenienti da selvaggina cacciata, e
 5. sottoprodotti di origine animale, compresi pelli e pelame.

³ Essa disciplina il transito di cinghiali in libertà e l'esportazione di tali animali negli Stati membri dell'UE, in Islanda e in Norvegia.

RU 2021 474

¹ RS 916.40

² RS 916.443.11

³ RS 817.190

Art. 2 Divieto di importazione

¹ L'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all'articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata:

- a.⁴ zone soggette a restrizioni e zone infette disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594⁵;
- b. zone infette e zone soggette a restrizioni stabilite secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687^{6,7}.

² L'importazione di cinghiali vivi provenienti dall'intero territorio degli Stati membri dell'UE, dell'Islanda e della Norvegia è vietata.

Art. 3 Stati membri e zone interessati

Gli Stati membri interessati sono stabiliti nell'allegato. Nell'allegato sono inoltre inseriti i rimandi agli atti normativi UE in cui sono stabilite le zone secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b.

Art. 4⁸ Importazione dalle zone disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594

In deroga all'articolo 2 capoverso 1 lettera a, l'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale dalle zone disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594⁹ è ammessa se:

- a. sono soddisfatte le condizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per l'esportazione in Stati membri non interessati dalla peste suina africana; e
- b. l'autorità competente dello Stato membro interessato ha autorizzato l'importazione.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 16 feb. 2024, in vigore dal 21 feb. 2024 (RU **2024** 77).

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/483, GU L, 2024/483, 6.2.2024.

⁶ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/751, GU L 100 del 13.4.2023, pag. 7.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 10 nov. 2023, in vigore dal 15 nov. 2023 (RU **2023** 644).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 1° mag. 2023, in vigore dal 3 mag. 2023 (RU **2023** 212).

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a.

Art. 5¹⁰ Importazione da zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687

In deroga all'articolo 2 capoverso 1 lettera b, l'importazione di prodotti di origine animale dalle zone infette ubicate al di fuori delle zone disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594¹¹ è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona infetta a fini di scambi intracomunitari secondo:

- a. il regolamento delegato (UE) 2020/687¹²; e
- b. gli atti normativi UE stabiliti nell'allegato numero 2.1.

Art. 6¹³ Importazione da zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687

In deroga all'articolo 2 capoverso 1 lettera b, l'importazione di prodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni ubicate al di fuori delle zone disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594¹⁴ è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona soggetta a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687¹⁵ a fini di scambi intracomunitari.

Art. 7 Transitio ed esportazione di cinghiali in libertà

¹ Il transito di cinghiali in libertà è vietato.

² L'esportazione di cinghiali in libertà negli Stati membri dell'Unione europea, in Islanda e in Norvegia è vietata.

Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'USAV del 18 dicembre 2017¹⁶ che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell'Unione europea, Islanda e Norvegia è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 10 agosto 2021.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 16 giu. 2023, in vigore dal 20 giu. 2023 (RU 2023 298).

¹¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a.

¹² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. b.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 1° mag. 2023, in vigore dal 3 mag. 2023 (RU 2023 212).

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a.

¹⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. b.

¹⁶ [RU 2017 7647; 2018 2327, 3455, 3901; 2020 6405; 2021 200]

*Allegato*¹⁷
(art. 3)

Stati membri e zone interessati

1 Zone soggette a restrizioni e zone infette disciplinate secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594

Gli Stati membri dell'UE e le relative zone soggette a restrizioni e zone infette secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/483, GU L, 2024/483, 6.2.2024

1.1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione del virus della peste suina africana come segue:

Zona soggetta a restrizione I	zona di cui all'allegato I parte I del regolamento di esecuzione, disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona soggetta a restrizione II.
Zona soggetta a restrizione II	zona di cui all'allegato I parte II del regolamento di esecuzione, disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta.
Zona soggetta a restrizione III	zona di cui all'allegato I parte III del regolamento di esecuzione, disciplinata in base alle detenzioni di suini infette e alla popolazione di cinghiali infetta.

Stati membri con zone soggette a restrizioni I

Nei seguenti Stati membri dell'UE vi sono zone soggette a restrizioni I:

Cechia
Croazia
Estonia

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'USAV del 16 feb. 2024, in vigore dal 21 feb. 2024 (RU 2024 77).

Germania

Grecia

Italia

Lettonia

Polonia

Slovacchia

Svezia

Ungheria

Stati membri con zone soggette a restrizioni II

Nei seguenti Stati membri dell'UE vi sono zone soggette a restrizioni II:

Bulgaria

Cechia

Croazia

Estonia

Germania

Grecia

Italia

Lettonia

Lituania

Polonia

Slovacchia

Svezia

Ungheria

Stati membri con zone soggette a restrizioni III

Nei seguenti Stati membri dell'UE vi sono zone soggette a restrizioni III:

Croazia

Germania

Grecia

Italia

Lettonia

Lituania

Polonia

Romania

1.2 Zone infette e zone soggette a restrizioni disciplinate secondo l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594

Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise come segue:

Zona infetta	zona di cui all'allegato II parte A del regolamento di esecuzione, istituita a seguito di un focolaio di peste suina africana nei cinghiali in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.
Zona soggetta a restrizioni	zona di cui all'allegato II parte B del regolamento di esecuzione, istituita a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.

Stati membri con zone infette

Nel seguente Stato membro dell'UE vi sono zone infette:

Croazia

Stati membri con zone soggette a restrizioni

Non vi sono Stati membri dell'UE con zone soggette a restrizioni secondo l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

2 Zone infette e zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687

2.1 Zone infette

Non vi sono Stati membri dell'UE con zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687¹⁸ ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.

2.2 Zone soggette a restrizioni

Non vi sono Stati membri dell'UE con zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.

¹⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. b.